

Roma, 29 Maggio 2018

CIR18130

SM

Oggetto: utilizzo delle targhe prova. Nota del Ministero dell'Interno.

In questi giorni è stata diffusa al pubblico una nota del Ministero dell'Interno datata 30 Marzo u.s (disponibile anche in allegato), che precisa alcuni concetti legati alla circolazione su strada di veicoli muniti della targa prova.

In particolare, dopo aver ricordato in quali casi è consentita la circolazione con targa di prova di un veicolo da immatricolare (ai sensi dell'art. 98 c.d.s e dell'art. 1 del D.P.R 474/2001), e la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione sui limiti all'utilizzo sui mezzi già immatricolati, il Ministero ha affermato che la targa di prova **non consente "la circolazione di veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA o quant'altro"**.

Di conseguenza, gli esercenti delle officine di riparazione e di trasformazione possono utilizzare questa targa su veicoli immatricolati, per le esigenze previste dalla normativa, **purché detti veicoli siano in regola con la copertura R.C.A e con la revisione;** diversamente, la targa prova non copre queste irregolarità amministrative per cui, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, scattano le sanzioni previste dal c.d.s.

Cordiali saluti.